

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/63-3

Decreto n° 818/AMB del 04/04/2016

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione, da parte della Società Agricola Zarattini Stefano S.r.l., di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art.

92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l’articolo 53, comma 1, lettera b) dell’Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l’articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 484 del 30 marzo 2015, con il quale:

1) sono stati autorizzati l’aggiornamento e la modifica sostanziale dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 10 ottobre 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1028 del 19 aprile 2012, n. 2314 del 16 ottobre 2012, n. 2886 del 13 dicembre 2012, n. 575 del 28 marzo 2013, n. 2197 del 24 settembre 2013 e n. 1254 del 25 giugno 2014, per l’esercizio, da parte della SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, 16/A, identificata dal codice fiscale 02582440281, dell’installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell’Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, località Patocco, frazione Prodolone;

2) sono stati sostituiti i decreti n. 1852 del 10 ottobre 2011, n. 1028 del 19 aprile 2012, n. 2314 del 16 ottobre 2012, n. 2886 del 13 dicembre 2012, n. 575 del 28 marzo 2013, n. 2197 del 24 settembre 2013 e n. 1254 del 25 giugno 2014;

Vista la nota prot. n. 43172 / P / GEN /PRA_PN del 22 dicembre 2015, acquisita dal Servizio competente in data 23 dicembre 2015 con protocollo n. 32925, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha inviato il Rapporto conclusivo dell’attività di controllo ordinario per l’anno 2015;

Preso atto che nel summenzionato Rapporto, ARPA propone di rimuovere dall’autorizzazione integrata ambientale, la seguente prescrizione:

1) allegato B al decreto n. n. 484/2015, prescrizione n. 3 “*Il Gestore deve effettuare – con cadenza*

triennale – una analisi sulle lettiere esauste, con riferimento a sostanza secca – azoto totale - fosforo assimilabile”, in quanto da effettuarsi solo in caso di utilizzazione agronomica degli effluenti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 484 del 30 marzo 2015;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, 16/A, identificata dal codice fiscale 02582440281, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 484 del 30 marzo 2015, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, località Patocco, frazione Prodolone.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B, al decreto n. 484 del 30 marzo 2015, viene sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 484/2015.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Zarattini Stefano S.r.l., al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

La capacità produttiva massima per ciclo prevista dall'allevamento è di 444.000 posti pollame (Capannoni da 1 a 13).

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Qualora il Gestore attui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento:
 - a) trasmette al Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso e provvede alla copertura delle platee destinate allo stoccaggio della pollina;
 - b) effettua la gestione dell'allevamento e delle deiezioni zootecniche con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
 - c) effettua – con cadenza triennale – una analisi sulle lettiere esauste, con riferimento a sostanza secca – azoto totale - fosforo assimilabile;
 - d) effettua lo stoccaggio della lettiera in apposita concimaia coperta, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione.
- 2) Qualora il Gestore intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., le operazioni devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente.

Emissioni in atmosfera

Il riscaldamento è effettuato con dei bruciatori esterni ai capannoni alimentati da gas GPL. Il numero dei riscaldatori è variabile nei diversi capannoni, per un totale di 55 unità nell'intero allevamento. La potenza unitaria non è uguale per tutti i bruciatori, ve ne sono 21 con una potenza nominale di 65,9 kW cadauno mentre i rimanenti 34 hanno una potenza nominale di 80 kW cadauno. La loro potenza totale è pari a 4.104 kW.

Ai sensi dell'art. 270 c. 1 del dlgs 152/06, gli impianti vanno considerati come uno unico per ciò che concerne l'applicazione dei limiti alle emissioni.

Pertanto i limiti che gli impianti devono rispettare, secondo la normativa vigente, sono i seguenti:

Impianti di combustione funzionanti a GPL e aventi potenza termica nominale totale di 4,104 MW. I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Limiti di cui al punto 1.3, parte III, all. I del D.Lgs. 152/06:

Ossidi di azoto 350 mg/Nmc

Vista la tipologia degli impianti non esiste l'obbligo del campionamento annuale delle emissioni in atmosfera.

- 1) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di combustione dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

Ulteriori prescrizioni:

1) il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

2) il Gestore deve conservare presso l'impianto, i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/63-3

Decreto n. 484

Trieste, 30 MAR. 2015

Aggiornamento e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione della Società Agricola Zarattini Stefano S.r.l., di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN).

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999";

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per

l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005";

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto

ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Visto il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 1852 del 10 ottobre 2011, che autorizza l'adeguamento del funzionamento dell'impianto della SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, località Patocco, frazione Prodolone, identificata dal codice fiscale 02582440281, di cui al punto 6.6 lettera a), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sito nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, località Patocco, frazione Prodolone, alle disposizioni di cui al Titolo III-bis, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1028 del 19 aprile 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1852/2011;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2314 del 16 ottobre 2012, con il quale sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1852/2011, come modificata con il decreto n. 1028/2012;

Visti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2886 del 13 dicembre 2012 e n. 575 del 28 marzo 2013, con i quali è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1852/2011, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1028/2012 e n. 2314/2012;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2197 del 24 settembre 2013, con il quale sono stati autorizzati l'aggiornamento e la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1852/2011, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1028/2012, n. 2314/2012, 2886/2012 e n. 575/2013;

Visti il decreto n. 1254 del 25 giugno 2014 di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1852/2011, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1028/2012, n. 2314/2012, 2886/2012, n. 575/2013 e n. 2197/2013;

Visto il decreto del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1626 dell'11 agosto 2014, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante un ampliamento di un allevamento avicolo tramite costruzione di due nuovi capannoni in un lotto limitrofo all'originario in Comune di San Vito al Tagliamento, che consente un incremento della capacità dell'allevamento pari a 84.220 posti pollo, presentato dalla Società Agricola Zarattini Stefano S.r.l. di San Vito al Tagliamento, non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e s.m.i. e al d.lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la domanda del 24 novembre 2014, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, località Patocco, frazione Provolone (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con il citato decreto n. 1852 del 10 ottobre 2011;

Preso atto che la modifica sostanziale richiesta consiste:

- 1) nella realizzazione di due nuovi capannoni localizzati nel lotto denominato "Sub progetto D";
- 2) nell'aumento della densità di allevamento dei polli da carne nelle unità di allevamento esistenti fino a 39 Kg/mq, a seguito dell'autorizzazione dell'ASS n. 6 "Friuli Occidentale" n. 60274 del 23 novembre 2012;
- 3) nell'aumento dei posti pollame fino a 444.000 capi/ciclo a fronte dei 360.000 capi/ciclo attuali, incrementando quindi la capienza di 84.000 capi/ciclo;

Visto che con nota datata 12 dicembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC) in data 15 dicembre 2014, il Gestore ha perfezionato la domanda di modifica sostanziale inviando la documentazione (bonifico) comprovante il pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

Vista la nota prot. n. STINQ-33912-PN/AIA/63-3 del 18 dicembre 2014, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", la documentazione relativa alla domanda di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, presentata dal Gestore;

Vista la nota prot. n. 34015 del 22 dicembre 2014, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dal Gestore;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 17 dicembre 2014 il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione, l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Vista la nota prot. n. 4045 del 22 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi alla realizzazione e gestione del progetto in argomento;

Visto che con note trasmesse a mezzo PEC in data 23 gennaio 2015, il Gestore ha inviato documentazione integrativa, comprendente, tra l'altro, i contratti con i quali il Gestore cede la lettiera integrata dell'allevamento avicolo ad aziende terze che gestiscono impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

Vista la nota prot. n. 4080 del 23 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le proprie osservazioni riguardo la gestione dei rifiuti e le emissioni in atmosfera e ha chiesto integrazioni relativamente alla gestione delle acque reflue;

Vista la nota prot. n. 2398 del 23 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha formulato le proprie osservazioni, ha proposto delle prescrizioni riguardo agli odori, alla capacità di stoccaggio delle concimaie e alla copertura delle stesse e ha suggerito delle integrazioni al Piano di monitoraggio e controllo relativamente alle emissioni odorigene;

Vista la nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 26 gennaio 2015, con la quale il Comune di San Vito al Tagliamento ha notificato riguardo la Classificazione di Industria Insalubre (artt. 216 e 217 regio decreto n. 1265/1934) per il Gestore, la compatibilità urbanistica dell'installazione in argomento e le vigenti autorizzazioni allo scarico in possesso del Gestore;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 26 gennaio 2015 della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 33912 del 18 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, inviato ai partecipanti, con nota prot. n. 2021 del 28 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA FVG ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29, comma 8 del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il Piano di Utilizzazione Agronomica è parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore:

1) di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine

di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) di trasmettere, in caso di esito positivo della succitata procedura, al Servizio competente, entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, la Relazione di riferimento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

Preso atto che dalla visura camerale della Società si evince il trasferimento della sede legale da via Canedo, località Patocco, frazione Prodolone a via Canedo, 16/A, nell'ambito del Comune di San Vito al Tagliamento (PN);

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

1) di modificare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 1852 del 10 ottobre 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1028 del 19 aprile 2012, n. 2314 del 16 ottobre 2012, n. 2886 del 13 dicembre 2012, n. 575 del 28 marzo 2013, n. 2197 del 24 settembre 2013 e n. 1254 del 25 giugno 2014;

2) di procedere all'aggiornamento e alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1852/2011, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1028/2012, n. 2314/2012, n. 2886/2012, n. 575/2013, n. 2197/2013 e n. 1254/2014, sostituendo tutte le condizioni e prescrizioni imposte con l'autorizzazione medesima, con quelle contenute negli allegati al presente provvedimento;

DECRETA

1. Sono autorizzati **l'aggiornamento e la modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 10 ottobre 2011, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1028 del 19 aprile 2012, n. 2314 del 16 ottobre 2012, n. 2886 del 13 dicembre 2012, n. 575 del 28 marzo 2013, n. 2197 del 24 settembre 2013 e n. 1254 del 25 giugno 2014, a favore della SOCIETA' AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.R.L. identificata dal codice fiscale 02582440281, con sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, 16/A, relativamente alla gestione dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN), via Canedo, località Patocco, frazione Prodolone.

2. Il presente decreto ed i suoi allegati sostituiscono i decreti n. 1852 del 10 ottobre 2011, n. 1028 del 19 aprile 2012, n. 2314 del 16 ottobre 2012, n. 2886 del 13 dicembre 2012, n. 575 del 28 marzo 2013, n. 2197 del 24 settembre 2013 e n. 1254 del 25 giugno 2014.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- 1.** L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto, che sostituisce l'Allegato A al decreto di aggiornamento dell'AIA n. 1254 del 25 giugno 2014;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto, che sostituisce l'Allegato B al decreto di aggiornamento dell'AIA n. 1254 del 25 giugno 2014;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto che sostituisce l'Allegato C al decreto di aggiornamento dell'AIA n. 1254 del 25 giugno 2014;
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

- 3.** Il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

- 2.** Qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso e provvede alla copertura delle platee destinate allo stoccaggio della pollina.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

- 2. Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

- 3.** Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.

- 4.** In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 3, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

- 1.** L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

b) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **referita all'intera installazione**, è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei

controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; la tariffa dovuta per i controlli programmati in tale periodo è calcolata al netto di quanto già versato entro il 30 gennaio 2014, sulla base della precedente autorizzazione;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Agricola Zarattini Stefano S.r.l. Copia del decreto stesso è inviato, al Comune di San Vito al Tagliamento, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Inquadramento urbanistico e territoriale dell'impianto IPPC

La posizione dell'impianto è rilevabile geograficamente ad ovest della cittadina di San Vito al Tagliamento, frazione di Provolone, località Patocco.

Dal punto di vista catastale l'area viene individuata come segue:

- Comune di San Vito al Tagliamento, foglio 16, mappale 178;
- Comune di San Vito al Tagliamento, foglio 7, mappale 115;

Tutti i fondi sopra descritti sono detenuti dal titolare dell' Azienda a titolo di proprietà.

Ciclo produttivo

L'allevamento di polli da carne è caratterizzato dalla realizzazione di cicli produttivi successivi l'uno all'altro secondo cadenze temporali dettate dalle esigenze biologiche dei soggetti allevati e dai tempi tecnici delle soste interciclo.

L'allevamento attualmente è costituito da:

- 6 capannoni (capannoni da 1 a 6) già autorizzati con decreto AIA n. 1852/2011 per una capacità di allevamento pari a circa 180.000 posti pollame;
- 3 capannoni (capannoni 7-8-9) autorizzati con decreto AIA n. 2314/ 2012 per una capacità di 115.000 posti pollame
- 2 capannoni (capannone 10 e 11) autorizzati con decreto n. 2197/2013 per una capacità di 45.000 posti pollame;
- ampliamento dei capannoni 10 e 11 per una capacità di ulteriori 20.000 posti pollame autorizzati con decreto n. 1254/2014;

La Società intende costruire ulteriori 2 capannoni (capannone 12 e 13) che porteranno ad un aumento di 84.000 posti pollame. La potenzialità massima dell' intero allevamento sarà pari a 444.000 posti pollame, sfruttando la densità di allevamento pari a 39 Kg/mq autorizzata dall' ASS 6 "Friuli Occidentale" con atto nr. 60274 del 23 novembre 2012.

L'inizio di un nuovo ciclo di allevamento avviene solo dopo il carico di tutti i capi allevati nel ciclo precedente e successivamente anche ad un periodo (normalmente di 10 giorni) di vuoto sanitario, richiesto alle pertinenti normative sanitarie.

Le fasi del ciclo nel dettaglio sono:

A) preparazione dell'allevamento per l'accasamento del nuovo ciclo.

In tale fase l'allevamento viene preparato per ricevere il nuovo gruppo di pulcini da allevare. In questo stadio vengono asportate le lettiere del ciclo precedente e viene effettuata la pulizia dell'ambiente e di tutta l'attrezzatura presente:

- tramite appositi verricelli vengono sollevate le linee dell'impianto di abbeverata e di alimentazione (quest'ultimo previo svuotamento del mangime residuo ancora presente);
- successivamente viene asportata tutta la lettiera tramite pala meccanica;
- viene poi effettuato il lavaggio delle pareti, pavimento e soffitto con idropulitrice senza utilizzo di detersivi;
- a capannone asciutto, si esegue disinfezione dell'ambiente e distribuzione del nuovo strato di truciolo vergine;
- infine vengono riposizionati a terra gli impianti di abbeverata e alimentazione.

B) ciclo di allevamento

Questa fase si riferisce specificatamente al periodo in cui è costante la presenza di capi in allevamento. Nel caso dell'impianto in esame essa dura circa 30-35 gg per i capi femmina e 55- 60 gg per i maschi ed è suddivisibile in fase di pulcinaia (circa 14 gg), fase di accrescimento (circa 20 gg per le femmine e 45 gg per i maschi) e fase di carico dei capi maturi (2-3 gg per capannone).

I pulcini, sessati all'incubatoio, vengono accasati all'età di un giorno di vita (peso medio individuale di circa 40 g), ed arrivano all'allevamento con automezzi climatizzati direttamente dall'incubatoio, sistemati in appositi contenitori in plastica rigida da 100 capi cadauno. Dall'automezzo i carrelli vengono trasferiti nel capannone, opportunamente già riscaldato. Molto rapidamente si procede allo scarico dei pulcini dalle cassette che a loro volta vengono immediatamente riposizionate sui carrelli per essere riportate all'automezzo di consegna.

I pulcini vengono lasciati liberi di muoversi in tutto il capannone, divisi tra maschi e femmine da un'apposita rete metallica posizionata trasversalmente a metà circa del capannone. La fase di pulcinaia dura da 7 a 14 giorni

(rispettivamente nel periodo estivo o invernale); durante questo periodo, dopo alcuni giorni, vengono gradualmente rimossi gli abbeveratoi e le mangiatoie supplementari per abituare i pulcini all'utilizzo degli impianti automatici. Contemporaneamente viene a poco a poco ridotta la temperatura dell'ambiente interno che al 14° giorno non supera i 23-24°C per arrivare, al 30° giorno, ai 18-20° che perdureranno per tutto il resto del ciclo. Sempre nel periodo di pulcinaia i soggetti allevati possono essere sottoposti ad un programma di vaccinazioni stabilito di volta in volta dal veterinario aziendale a seconda dello stato sanitario dell'allevamento di provenienza del gruppo. Oltre la terza settimana di vita, normalmente i pulcini sono perfettamente "acclimatati" e non necessitano, ordinariamente, di cure o attenzioni particolari che non siano quelle dell'ordinaria ed accurata gestione dell'ambiente di allevamento.

C) fase di carico

si riferisce precisamente alle attività di trasferimento dei capi commercialmente maturi al macello. Solitamente all'età di 30-35 giorni vengono caricate le femmine, mentre i soggetti maschi rimarranno in allevamento fino all'età di 55-60 giorni. I carichi vengono effettuati durante le ore notturne, approfittando dell'oscurità che aiuta a mantenere tranquilli i soggetti allevati. Mediante sistemi di oscuramento della finestratura, i capi possono comunque essere caricati anche durante le ore diurne (normalmente le prime ore del mattino).

I soggetti vengono caricati manualmente sull'automezzo allo scopo preposto. I capi vengono catturati e portati alle gabbie che restano posizionate sull'automezzo di trasporto. Per evidenti ragioni logistiche e sanitarie, l'automezzo viene riempito con i polli provenienti da un'unica azienda di allevamento e la sua destinazione resta unicamente quella dello stabilimento di macellazione. Sotto il profilo sanitario, ogni automezzo viene accompagnato da apposito certificato veterinario che attesta l'idoneità del prodotto trasportato al consumo umano.

La mortalità media è del 4-5% dei capi accasati, con mortalità di punta che normalmente si verifica entro la prima settimana di vita (pari al 1,5-2% del totale).

Nel complesso, da un accasamento a quello successivo l'intervallo di tempo è normalmente pari a circa 70 gg (ciclo di allevamento 55-60 gg + vuoto sanitario 7-10 gg), cui corrisponde l'effettiva esecuzione di 5 cicli/anno.

Sotto il profilo dell'attività dell'allevatore, la sua presenza in allevamento risulta necessaria per alcune ore al giorno per capannone nei primissimi giorni del ciclo (fase pulcinaia), per poi ricondursi ad almeno due passaggi al giorno per il controllo del perfetto funzionamento di impianti ed attrezzature, nonché per l'asporto dei soggetti morti e gli indispensabili interventi di manutenzione della lettiera (che va conservata in condizioni da poter esplicitare la sua funzione assorbente mediante interventi di fresatura).

Sistema di alimentazione

L'alimentazione viene somministrata sotto forma di mangimi prodotti da riconosciuti mangimifici nazionali. Essi sono formulati "per fasi" per soddisfare i fabbisogni di proteina ed energia dei soggetti allevati nelle distinte fasi del loro sviluppo: accrescimento, ingrasso e premacellazione.

La produzione industriale degli alimenti consente inoltre di integrare le formulazioni di base con aggiunte aminoacidiche, fitasi e fosforo inorganico altamente digeribile, pur garantendo allo stesso tempo la perfetta ed omogenea miscelazione della massa. Questi interventi consentono di migliorare l'indice di conversione degli alimenti nonostante la riduzione del livello proteico della dieta, nonché di migliorare l'assimilabilità dell'elemento fosforo, con il risultato di incidere significativamente sulle caratteristiche degli effluenti sotto il profilo della riduzione dei contenuti in azoto e fosforo dell'escreto. Il trasporto in azienda viene effettuato a mezzo di autotreni e il mangime viene scaricato (con apposita coclea provvista di imboccatura protetta atta a ridurre l'emissione di polveri) nei silos metallici della capacità di 15-18 t ciascuno.

Dai silos il mangime viene richiamato automaticamente nelle tramogge di testa delle linee di distribuzione, su comando di un pressostato. Dalle tramogge il mangime viene trasferito nelle tazze delle linee di distribuzione a mezzo di coclea funzionante anch'essa su input di un sensore posizionato sull'ultima tazza delle singole linee.

Le mangiatoie utilizzate sono del tipo "a tazza", con bordo riverso antispreco, caricate dalla tramoggia di testa e con funzionamento discontinuo.

Il dispositivo di trasporto del mangime nelle sopraccitate linee è del tipo "a spirale".

Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto viene interamente controllato a verifica della sua integrità funzionale.

Sistema di abbeveraggio

L'acqua di abbeverata utilizzata nei capannoni possiede il requisito della potabilità, in ottemperanza alle disposizioni in materia di sanità delle produzioni animali.

Nel caso in esame l'acqua viene pescata dai pozzi artesiani aziendali e distribuita nelle condutture dell'allevamento previo passaggio in addolcitore, cloratore e deposito aziendale.

L'impianto di abbeverata è costituito da abbeveratoi del tipo "a goccia" con dispositivi antispreco, il tutto in acciaio inox, con funzionamento continuo.

Il controllo del funzionamento è quotidiano. Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative pulizie, l'impianto viene sottoposto a manutenzione straordinaria.

Sistema di lettiera a truciolo

Si tratta di truciolo di legno dolce in scaglie, frammisto a modeste quantità di segatura, e rappresenta la lettiera dell'allevamento; è un sottoprodotto della lavorazione del legno vergine e viene acquistato, sfuso, da ditta dedicata alla commercializzazione di tali materiali.

Le caratteristiche della materia prima (legno vergine) e dei processi di ottenimento del truciolo escludono già in partenza la presenza di inquinanti (metalli, metalli pesanti, solventi, ecc.) nella massa.

Il truciolo viene uniformemente distribuito nei capannoni di allevamento una volta concluse le operazioni di pulizia e disinfezione, in uno strato di 8-10 cm di altezza.

Le caratteristiche fisiche del prodotto (prevalentemente scaglie) sono fondamentali per garantire alla lettiera proprietà assorbenti ed isolanti senza determinare la formazione di croste superficiale, pericolose per l'integrità della carcassa dei polli una volta macellati (elementi di deprezzamento: borse sternali, zoccolotti, ecc.).

Riscaldamento

Il riscaldamento è effettuato con dei bruciatori esterni ai capannoni alimentati da gas GPL. Il numero dei riscaldatori è variabile nei diversi capannoni, per un totale di 55 unità nell'intero allevamento. La potenza unitaria non è uguale per tutti i bruciatori, ve ne sono 21 con una potenza nominale di 65,9 kW cadauno mentre i rimanenti 34 hanno una potenza nominale di 80 kW cadauno. La loro potenza totale è pari a 4.104 kW.

Energia

La fornitura dell'energia elettrica viene effettuata dall'ENEL mediante allacciamento alla rete con linea interrata realizzata in corrispondenza della viabilità di accesso.

Il fabbisogno di energia elettrica va essenzialmente riferito al funzionamento degli impianti di illuminazione, alimentazione e, soprattutto, ventilazione, con punte massime di consumo verificabili in concomitanza con la fase finale dei cicli di allevamento realizzati nel periodo estivo.

Nel corso dell'anno 2013 sulla copertura dei capannoni n. 10 - 11 è stato installato un impianto solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva di 140 kW., ai sensi del D. lgs. 28/2011.

Materie ausiliarie

Trattasi di prodotti quali medicinali, vaccini e disinfettanti acquistati rispettivamente da farmacie ovvero da concessionarie di prodotti igienico-sanitari per la zootecnia.

Medicinali e vaccini vengono acquistati dietro presentazione di ricetta veterinaria a seconda del fabbisogno; in azienda è comunque presente l'armadietto sanitario per le scorte di prodotti veterinari da usarsi in emergenza.

Relativamente all'imballaggio, medicinali e disinfettanti vengono consegnati in contenitori di plastica, oppure imballaggio di carta per i medicinali solubili, o boccettine di vetro per i vaccini.

Sistema di climatizzazione

Impianto ventilazione

Per quanto concerne il sistema di ventilazione esso è ad estrazione d'aria di tipo longitudinale su tutti i capannoni; nel periodo estivo la ventilazione viene realizzata mediante funzionamento dei ventilatori posti al termine di ogni capannone, durante il periodo invernale invece la presa d'aria viene realizzata aprendo le finestrelle laterali del tipo "a flap" posizionate nel cassonetto di sopraluce. L'inserimento e la gradazione della velocità dei ventilatori è automatico. Ad incrementare la capacità di raffrescamento in tutti i capannoni la

movimentazione d'aria viene coadiuvata nei mesi estivi da un impianto di nebulizzazione, che produce una nebbia finissima a mezzo di appositi ugelli. Ad ogni fine-ciclo, in occasione delle relative operazioni di pulizia, l'impianto di ventilazione interamente controllato a verifica della sua integrità funzionale.

Impianto di riscaldamento

Allo stato attuale il sistema di riscaldamento utilizzato nei capannoni è stato unificato ed è interamente del tipo "a generatore di aria calda", con bruciatori esterni alimentati a gas GPL in tutti i capannoni. Il funzionamento è di tipo discontinuo, regolamentato da sonde per la rilevazione della temperatura. Il controllo del funzionamento è quotidiano, limitatamente ai periodi di accensione.

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera riferite all'impianto sono costituite dai seguenti fattori:

Fattore di emissione NH₃:

L'ammoniaca è il principale inquinante emesso dagli allevamenti avicoli, e l'emissione è considerata suddivisa in tre fasi: fase di ricovero/stabulazione dei capi allevati (da cui deriva la maggior parte di NH₃), fase di stoccaggio della lettiera esausta e fase di spandimento degli effluenti. Per ognuna di queste fasi è considerata una diversa percentuale di abbattimento.

Fattore di emissione CH₄:

L'emissione di metano è riferita alla fase di stoccaggio e a quella di spandimento, ripartendo quindi il coefficiente in queste due fasi.

Fattore di emissione N₂O

Anche il protossido di azoto è emesso sia nella fase di stoccaggio che in quella di spandimento, ed è il risultato della combinazione di processi aerobici ed anaerobici; il coefficiente è anche qui ripartito in queste due fasi.

Fattore di emissione PM₁₀:

Infine, l'emissione di polveri sottili PM₁₀ è considerata riferita a tutte e tre le fasi di allevamento.

Nel caso in esame:

- a) Le emissioni provenienti dalla fase di ricovero/stabulazione dei capi sono di tipo diffuso ed avvengono tramite l'estrazione forzata dell'aria per mezzo dei ventilatori installati in ciascun capannone;
- b) Le emissioni provenienti dagli stoccaggi degli effluenti sono relative all'attività di carico/scarico e stoccaggio delle lettiere;
- c) Le emissioni provenienti dalla fase di spandimento si riferiscono alla distribuzione degli effluenti in campo.

I sistemi di abbattimento delle emissioni già in essere per l'attività in esame sono i seguenti:

- locali di allevamento: utilizzo di abbeveratoi antigocciolamento; utilizzo di mangiatoie antispreco; ispezione quotidiana degli impianti;
- stoccaggio: platea di stoccaggio coperta con telo plastificato;
- sistemi di applicazione al suolo: distribuzione ed interrimento entro 24 ore.

Le emissioni provenienti dalla combustione dei 43 bruciatori a GPL la cui potenza totale risulta pari a 3,285 Mw, sono costituite da ossidi di azoto.

Emissioni in acqua

Le emissioni in acqua dell'allevamento sono riconducibili a:

1. scarichi di tipo domestico derivanti dai servizi igienico-sanitari;
In riferimento agli scarichi di tipo civile, il trattamento viene effettuato come segue:
 - Acque bianche: condensagrassi e scarico in corso d'acqua superficiale;
 - Acque nere: Imhoff e scarico in corso d'acqua superficiale.
2. le acque di lavaggio dei capannoni e delle attrezzature

Per quanto concerne le acque di lavaggio, esse si riferiscono alla pulizia dei pavimenti dopo l'asporto della lettiera e la pulizia di fondo con motoscopa. Vengono effettuate con getto di idropulitrice ad alta pressione, senza utilizzo di disinfettanti.

Trattasi di acque caratterizzate da modestissimo carico di azoto che sono convogliate, in virtù della pendenza del pavimento ed a mezzo di appositi scarichi a parete, verso vasche di raccolta a tenuta posizionate all'esterno dei capannoni.

Tali acque di lavaggio verranno inserite nel P.U.A. ai fini dello spandimento agronomico, altrimenti verranno smaltite tramite ditta autorizzata.

Emissioni sonore

L'impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- attività degli impianti (discontinua e reversibile), ivi compreso quello di ventilazione, quando funzionante;
- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno e notturno, discontinuo e reversibile).

La tipologia dei soggetti allevati (polli da carne), le condizioni di allevamento (penombra) e la giovane età per la macellazione (max 60 gg) costituiscono le motivazioni per cui ordinariamente tale tipo di allevamento non è rilevante sotto il profilo dell'inquinamento acustico.

Effluenti di allevamento

Caratteristiche fisiche

Gli effluenti di allevamento sono qui costituiti dalla lettiera esausta di fine ciclo, di natura solida e caratterizzata da un contenuto in sostanza secca variabile tra il 50 e il 65%; essa è assimilata al letame dalla normativa vigente (D.M. 07 aprile 2006, art. 2, Lettera e).

Trattasi di truciolo di legno dolce (lettiera di base) con le deiezioni, i residui di piume e penne e di mangime. Durante la fase di allevamento, il livello di umidità della lettiera dipende dagli sprechi d'acqua degli abbeveratoi, dalla condensa dell'umidità relativa ambientale e, non da ultimo, dallo stato di salute dei capi allevati. Detto tasso di umidità della lettiera è catalizzatore nell'innescare di fenomeni fermentativi della stessa per cui la corretta gestione della ventilazione e del riscaldamento, come pure la diligente "manutenzione" della lettiera, sono determinanti ai fini delle caratteristiche del prodotto finale, che normalmente è perfettamente palabile (talora anche troppo asciutta e quindi vi è necessità di effettuare una bagnatura). La movimentazione (carico-scarico) della lettiera avviene con pala meccanica.

Modalità di gestione delle lettiere

La gestione delle lettiere prevede che esse vengano asportate alla fine di ogni ciclo e conferite alla ditta di compostaggio e/o biogas, oppure distribuite nei terreni asserviti all'azienda in modo da effettuare un utilizzo agronomico delle stesse.

Altri rifiuti

Descrizione, quantificazione e gestione

Dall'attività di allevamento derivano tra l'altro le seguenti tipologie di rifiuti:


Rifiuti da imballo contenenti sostanze pericolose o contaminati dalle stesse

detti prodotti vengono stoccati in apposito contenitore e quindi ritirati da azienda specializzata, per essere conferiti all'impianto di recupero.

Valutazioni di impatto ambientale

- Decreto VIA (screening): n. 1727 del 16 settembre 2011;
- Decreto VIA (screening): n. 86 del 21 gennaio 2013;
- Decreto VIA (screening) n. 921 del 21 maggio 2014;

con decreto n. 1626 del 11 agosto 2014 il Servizio VIA ha ritenuto che l'aumento di capacità fino a 444.220 capi non è da assoggettare a procedura di VIA ed ha imposto delle prescrizioni.



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (Previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

ELENCO E DESCRIZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI		STATO DI ATTUAZIONE ¹	NOTE
rafforzabuone pratiche agricole come BAT.	1.1. Buone pratiche di allevamento	Attuazione di programmi di informazione e formazione del personale aziendale.	APPLICATA
		Registrazione frequente dei consumi di energia e di materie prime (acqua, mangime, energia elettrica, combustibile)	APPLICATA
		Predisposizione di procedure di emergenza da applicare nel caso di emissioni non previste e di incidenti	APPLICATA
		Programma di manutenzione degli impianti	APPLICATA
		Interventi sulle strutture di servizio	APPLICATA
		Pianificazione delle attività	APPLICATA
	1.2 Riduzione dei consumi d'acqua	Pulizia degli ambienti con acqua ad alta pressione o con idropulitrice	APPLICATA
		Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione degli abbeveratoi	APPLICATA
		Installazione e mantenimento in efficienza dei contatori idrici, registrazione dei consumi almeno mensile.	APPLICATA

¹ APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

		Controllo frequente e riparazione nel caso di perdite da raccordi, rubinetti ed abbeveratoi	APPLICATA	
		Isolamento delle tubazioni fuori terra (evitare congelamento e successive rotture)	APPLICATA	
		Copertura delle cisterne di raccolta dell'acqua	APPLICATA	
	1.3 Riduzione dei consumi energetici - calore	Separazione netta degli spazi riscaldati da quelli mantenuti a temperatura ambiente	APPLICATA	
		Corretta regolazione delle fonti di calore e distribuzione omogenea dell'aria calda (omogenea distribuzione spaziale dei dispositivi per il riscaldamento)	APPLICATA	
		Controllo e calibrazione frequente dei sensori termici	APPLICATA	
		Ricircolo dell'aria calda che tende a salire verso il soffitto in modo da riportarla verso il pavimento	APPLICATA	
		Rafforzamento della coibentazione del pavimento là dove la falda freatica è molto alta	APPLICATA	
		Controllo dell'assenza di vie di fuga del calore	APPLICATA	
		Disposizione delle aperture di ventilazione verso la parte bassa delle pareti (ai fini di ridurre l'espulsione di aria calda)	APPLICATA	

		Ricorso il più possibile alla ventilazione naturale	APPLICATA	
		Ottimizzazione dello schema progettuale per la ventilazione forzata (ridurre la portata di ventilazione in periodo invernale)	APPLICATA	
		Prevenzione di fenomeni di resistenza nei sistemi di ventilazione attraverso ispezioni e pulizia frequenti	APPLICATA	
		Impianto di idonee alberature perimetrali con funzione ombreggiante	APPLICATA	
		Adozione di programmi luce	APPLICATA	
		Utilizzo di lampade a fluorescenza	APPLICATA	
	1.4 Buone Pratiche nell'uso agronomico degli effluenti	Riduzione delle emissioni attraverso il bilancio dei nutrienti	APPLICATA	
		Esame delle caratteristiche dei terreni nel pianificare lo spandimento	APPLICATA	
		Astenersi dallo spargere gli effluenti su terreni saturi d'acqua, inondati, gelati o ricoperti di neve	APPLICATA	
		Spargimento degli effluenti nei periodi più vicini alla massima asportazione culturale dei nutrienti	APPLICATA	

		Operazioni di spandimento condotte in modo da evitare molestie da diffusione di odori (direzione del vento verso centri residenziali)	APPLICATA	
		Rispetto di una distanza minima da corsi d'acqua naturale e di quelli non arginati del reticolo principale di drenaggio	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali come BAT	2.1 Alimentazione per fasi		APPLICATA	
	2.2 Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi: eliminazione degli eccessi di proteine e contestuale integrazione della dieta con adeguati livelli di aminoacidi limitanti (lisina in particolare) al fine di favorire una ottimale rapporto tra aminoacidi essenziali/non essenziali		APPLICATA	
	2.3 Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi		APPLICATA	
	2.4 Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile		APPLICATA	
	2.5 Integrazione della dieta con altri additivi		APPLICATA	
3. Migliori tecniche per la riduzione delle emissioni dai ricoveri	4.3 allevamenti avicoli da carne a terra	4.3.1 ricoveri a ventilazione naturale e con pavimenti interamente ricoperti da lettiera ed abbeveratoi antispreco	NON APPLICATA	
		4.3.2 Ricoveri con ottimizzazione dell'isolamento termico e della ventilazione (anche artificiale) con lettiera integrale sui pavimenti e abbeveratoi antispreco come descritti sopra.	APPLICATA	
5. BAT per i trattamenti aziendali degli effluenti			NON PERTINENTE	L'azienda non pratica attività diretta di compostaggio

6. BAT per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi di lettiera di avicoli allevati a terra	6.1.1 Stoccaggio su piattaforme di cemento, con pavimento impermeabilizzato, con applicazione di una copertura per evitare dilavamento da acque meteoriche	APPLICATA	la platea senza copertura non può essere utilizzata
	6.1.2 Stoccaggio in ricoveri coperti con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione	APPLICATA	
	6.1.3 Stoccaggio in cumuli temporanei in campo. I cumuli devono essere posizionati a distanza da recettori (corsi d'acqua) e da abitazioni.	NON APPLICATA	
	6.2.1 realizzazione di vasche che resistano a sollecitazioni meccaniche e termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	Nelle vasche di raccolta acque di lavaggio
	6.2.2 realizzazione di basamento e pareti impermeabilizzati	NON PERTINENTE	
	6.2.3 svuotamento periodico (preferibilmente una volta all'anno) per ispezioni e interventi di manutenzione	APPLICATA	
	6.2.4 impiego di doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo del liquame	NON PERTINENTE	L'azienda non produce liquami ma acque reflue (assimilate alle domestiche ai sensi del D.gls 152/06 e s.m.i., art. 101)
	6.2.5 miscelazione del liquame solo in occasione di prelievi per lo spandimento in campo	NON PERTINENTE	L'azienda non produce liquami ma acque reflue (assimilate alle domestiche ai sensi del D.gls 152/06 e s.m.i., art. 101)
6.2.6 copertura delle vasche ricorrendo ad una delle seguenti tecniche: - coperture rigide come coperchi o tetti; oppure coperture flessibili tipo tende; coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON PERTINENTE	L'azienda non produce liquami ma acque reflue (assimilate alle domestiche ai sensi del D.gls 152/06 e s.m.i., art. 101)	

7 BAT per la riduzione delle emissioni dallo spandimento agronomico di effluenti palabili	7.1.1 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.1.2 Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	NON PERTINENTE	
	7.1.3 Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON PERTINENTE	
	7.1.4 Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection – open slot)	APPLICATA	Solamente nel caso venga effettuato lo spandimento
	7.1.5 Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection – closed slot)	NON PERTINENTE	
	7.1.6 Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interrimento entro le 6 ore	NON PERTINENTE	
	7.2.1 Incorporazione della pollina nel terreno entro le 24 ore successive allo spandimento	APPLICATA	Solamente nel caso venga effettuato lo spandimento Si tratta comunque di lettiera avicola, non di pollina



ALLEGATO B

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. La capacità produttiva massima per ciclo prevista dall'allevamento è di 444.000 posti pollame (Capannoni da 1 a 13).
2. La gestione dell'allevamento e delle deiezioni zootecniche deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene.
3. Il Gestore deve effettuare – con cadenza triennale – una analisi sulle lettiere esauste, con riferimento a sostanza secca – azoto totale - fosforo assimilabile.
4. Lo stoccaggio della lettiera deve avvenire in apposita concimaia coperta, con pavimento impermeabilizzato e adeguata ventilazione.
5. Nel caso il Gestore intenda avvalersi del deposito temporaneo previsto dall'art. 183 del d.lgs. 152/06 e s.m.i., le operazioni devono essere condotte nel rispetto della normativa vigente.

Emissioni in atmosfera

Il riscaldamento è effettuato con dei bruciatori esterni ai capannoni alimentati da gas GPL. Il numero dei riscaldatori è variabile nei diversi capannoni, per un totale di 55 unità nell'intero allevamento. La potenza unitaria non è uguale per tutti i bruciatori, ve ne sono 21 con una potenza nominale di 65,9 kW cadauno mentre i rimanenti 34 hanno una potenza nominale di 80 kW cadauno. La loro potenza totale è pari a 4.104 kW. Ai sensi dell'art. 270 c. 1 del dlgs 152/06, gli impianti vanno considerati come uno unico per ciò che concerne l'applicazione dei limiti alle emissioni.

Pertanto i limiti che gli impianti devono rispettare, secondo la normativa vigente, sono i seguenti:

Impianti di combustione funzionanti a GPL e aventi potenza termica nominale totale di 4,104 MW. I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%. Limiti di cui al punto 1.3, parte III, all. I del D.Lgs. 152/06:

Ossidi di azoto 350 mg/Nmc

Vista la tipologia degli impianti non esiste l'obbligo del campionamento annuale delle emissioni in atmosfera.

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di combustione dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

Ulteriori prescrizioni:

- 1) il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.
- 2) il Gestore deve conservare presso l'impianto, i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione degli effluenti ad aziende terze, per tutto il periodo dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 3) Qualora il Gestore effettui lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, trasmette al Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), ed ogni eventuale variazione al PUA stesso e provvede alla copertura delle platee destinate allo stoccaggio della pollina.



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Disposizioni generali

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del d.m. 29.01.07 categoria ipcc 6.6 lettera a), è finalizzato a:

- Verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- Verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente piano definisce:

- La tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- Le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del piano;
- L'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.).

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'aria, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e arpa i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- La conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'autorizzazione integrata ambientale;
- La regolarità dei controlli effettuati;
- Eventuali casi di malfunzionamento;
- Anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- Se effettuati, controlli dell'arpa;
- Eventuali rapporti analitici su effluenti;
- Eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

Responsabilità nell'esecuzione del piano

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente piano.

Tab 1- responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	SOCIETÀ AGRICOLA ZARATTINI STEFANO S.r.l.	ZARATTINI STEFANO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del dipartimento Arpa di Pordenone

Attività a carico del gestore

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'Arpa FVG – direzione centrale e al dipartimento provinciale di arpa gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-procedure di carattere gestionale

Azione di verifica	Metodo	Frequenza	Reg.	Unita' di misura
1.1 stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana		N. Capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana		
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana		
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie e data intervento	
1.2 sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	A fine ciclo	Registrazione	Mc / ciclo
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	A fine ciclo	Registrazione	Mc / ciclo
Controllo assenza perdite idriche	Controllo tubature e distributori	A fine ciclo	Registrazione	
1.3 materie prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	Registrazione	N. Capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	Registrazione	N. Capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	Registrazione	Peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	Registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione	Quantità
1.4 sistema energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	A fine ciclo	Registrazione	Kwh/ciclo
Consumo gpl	Lettura contatore	A fine ciclo	Registrazione	Mc/ ciclo

1.5 stoccaggio e trasporto reflui				
Verifica integrità degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico, secondo ordinaria gestione/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie e data intervento	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni movimentazione		
1.6 mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registrazione	
Trattamenti moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	Registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento	
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	Registrazione anomalie e data intervento	
Coperture in eternit	Controllo visivo	Annuale	Registrazione	
1.7 rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	Registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	Annuale	Registrazione	
Smaltimento rifiuti	Mud e formulari			
1.8 deiezioni e spandimento agronomico				
Analisi lettiera esauste	Sostanza secca, N tot, P assim.	Triennale	Conservazione referto analitico	
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ad ogni movimentazione		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento	Al momento dell'utilizzo	Registrazione anomalie e data intervento	

Odori

In relazione a conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, la Ditta dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La ditta dovrà monitorare gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione: dati riassuntivi annuali

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Kw/ capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Kwh/ per capo
Consumo di acqua	Litri/capo
Consumo di mangime	Kg/capo

Acque sotterranee e suolo


Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

Attività a carico dell'ente di controllo

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'arpa effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; ⁽²⁾	3



⁽²⁾ Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Società stessa di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.